

REGIONE PIEMONTE - ORDINANZA

Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-743 in data 13 ottobre 2021.

Oggetto: Art. 25, comma 2, lettera c) Decreto legislativo n. 1/2018. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza di eccezionali eventi meteorologici. Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi per il ristoro dei danni ai privati ed alle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nel territorio piemontese nel biennio 2019/2020.

Allegato

Oggetto: Art. 25, comma 2, lettera c) Decreto legislativo n. 1/2018. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza di eccezionali eventi meteorologici. Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi per il ristoro dei danni ai privati ed alle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nel territorio piemontese nel biennio 2019/2020.

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dalle eccezionali eventi meteorologici verificatesi

tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019)

tra il 21 ed il 25 novembre 2019 su ulteriori territori della regione Piemonte
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019)

nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara,
del Verbano Cusio-Ossola e di Vercelli
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020)

nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 nel territorio del comune di Formazza (VB)
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 620 del 6 dicembre 2020)

nei giorni 9-19 maggio e 3-11 giugno 2020 nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese,
Castiglione Torinese e San Mauro Torinese
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 743 del 16 febbraio 2021)

Nel 2019 e nel 2020 il territorio piemontese è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni, gravi danni alle attività economiche e produttive.

I summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle strutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete di servizi essenziali.

L'articolo 25 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice di Protezione Civile) sancisce che per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante Ordinanze di Protezione Civile con cui si dispone, tra l'altro, nel limite delle risorse disponibili, in ordine all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (comma 2 lettera c).

Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui sopra, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato Commissario delegato per il proprio ambito territoriale con le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile appresso descritte le quali dispongono, tra l'altro, che si possa avvalere anche delle strutture e degli uffici regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Richiamati i seguenti provvedimenti riferibili ad ogni evento meteorologico succitato:

1) la Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019" per le precipitazioni di intensità eccezionale, che hanno prevalentemente coinvolto la parte meridionale della Regione Piemonte ed in particolare il territorio della Provincia di Alessandria;

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 02 dicembre 2019 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019" per la durata di 12 mesi;

la Delibera del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 la quale proroga di 12 mesi lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019;

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 615 del 16.11.2019 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria";

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 622 del 17.12.2019 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019";

l'Ordinanza Commissariale n° 1/A18.000/615-622 del 17 gennaio 2020, con la quale è stata predisposta una prima perimetrazione dei territori coinvolti dagli eccezionali eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019 e del 21-25 novembre 2019;

l'Ordinanza Commissariale n. 5/A18.000/615-622 del 21 maggio 2020 di integrazione degli elenchi dei comuni colpiti di cui agli allegati 1 e 2 della Ordinanza Commissariale n. 1/A18.000/615-622 del 17 gennaio 2020;

l' Ordinanza commissariale n. 9/A18.000/615-622 del 25 giugno 2020 che individua i Settori regionali di cui il Commissario delegato si avvale per l'attuazione del piano degli interventi e per

la gestione del quadro del fabbisogno. La copertura finanziaria del piano degli interventi per l'evento meteorologico in oggetto è assicurata dalle risorse del Fondo nazionale delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n° 6172 intestata al Commissario delegato, Presidente della Regione Piemonte

- 2) la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria";

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 che ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020, al territorio della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato (AL) nella Regione Piemonte e nei Comuni di Alberga (SV) di Casarza Ligure (GE), di Maissana (SP) e di Varese Ligure (SP) nella Regione Liguria;

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella regione Piemonte e della provincia di Imperia nella regione Liguria";

l'Ordinanza commissariale n. 1/A18.00A/710 dell'11 novembre 2020 con la quale è stata predisposta una prima perimetrazione dei territori coinvolti dagli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 ottobre 2020;

l'Ordinanza commissariale n. 4/A18.00A/710 del 21.01.2021 di integrazione della perimetrazione al territorio della Città Metropolitana di Torino e ai Comuni della Provincia di Alessandria;

l' Ordinanza commissariale n. 8/A18.000/710 del 02/07/2021 che individua, tra l'altro, i Settori regionali di cui il Commissario delegato si avvale per l'attuazione del piano degli interventi e per la gestione del quadro del fabbisogno. La copertura finanziaria del piano degli interventi per l'evento meteorologico in oggetto è assicurata dalle risorse del Fondo nazionale delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n° 6248 intestata al Commissario delegato, Presidente della Regione Piemonte.

- 3) la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2019 "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019" ;

la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2020 di proroga dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019;

l'ordinanza (OCDPC) n. 620 del 6 dicembre 2019, per la ricognizione dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 nel territorio del Comune di Formazza (VB);

le ordinanze commissariali nn. 1/A18.00A/620 del 20 febbraio 2020 e 3/A18.000/620 del 29 ottobre 2020 che individuano i Settori regionali di cui il Commissario delegato si avvale per l'attuazione del piano degli interventi e per la gestione del quadro del fabbisogno. La copertura finanziaria del piano degli interventi per l'evento meteorologico in oggetto è assicurata dalle risorse del Fondo nazionale delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n° 6170 intestata al Commissario delegato, Presidente della Regione Piemonte.

- 4) la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella città metropolitana di Torino";

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 743 del 16 febbraio 2020 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella città metropolitana di Torino";

l'ordinanza commissariale 1/A18.00A/743 dell'8 luglio 2021 la quale, all'art. 2, rinvia tra l'altro ad apposite ordinanze commissariali l'approvazione del dettaglio del finanziamento di cui alla lettera c) inerente il primo ristoro dei danni per le attività economiche e produttive e le relative regole amministrative e contabili per la rendicontazione. La copertura finanziaria del piano degli interventi è assicurata, per l'evento meteorologico in questione, dalle risorse del Fondo nazionale delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n° 6265 intestata al Commissario delegato, Presidente della Regione Piemonte.

Le Ordinanze CDPC succitate dispongono che, al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

- nel limite massimo di € 5.000,00 per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale;
- nel limite massimo di € 20.000,00 per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie.

In ottemperanza a quanto disposto nelle succitate OO.C.D.P.C., con note del 3/12/2019 prot. 57491/A1802A, del 18/11/2020 prot. 57380/A1802B, del 11/3/2021 prot. 12449/A1802B, le strutture regionali competenti hanno avviato la ricognizione dei danni ai privati e alle attività economiche e produttive con i moduli B1 e C1 predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile di Roma.

Con delibera del Consiglio dei Ministri :

- del 20 maggio 2021 (G.U. serie generale n. 131 del 3/6/2021) "*Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi*

nei mesi di ottobre e novembre 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto;

- del 20 maggio 2021 (G.U. serie generale n. 133 del 05/06/2021) “Regione Piemonte e Liguria” stanziamento di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018 per gli interventi di cui alla lettera c) , del comma 2, dell’art. 25, del medesimo decreto legislativo, per gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.

- del 13 febbraio 2020 (G.U. serie generale n. 47 del 25/2/2020) “Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019”;

- del 20 maggio 2021 (G.U. serie generale n. 133 del 05/06/2021) “Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all’11 giugno 2020 nel territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella Città metropolitana di Torino”;

sono state stanziare, o integrate, le risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 25 del citato decreto legislativo.

Con Deliberazione n. 22 – 2577 del 18 dicembre 2020 “*Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 710 del 09.11.2020, articolo 7. Disposizioni per l'erogazione di contributi per il ristoro dei danni ai privati subiti a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2-3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli*” la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 7 dell’O.C.D.P.C. n. 710 del 9.11.2020 e della legge regionale 30/2020, ha deliberato di destinare la somma complessiva di Euro 7.500.000,00 , al fine di concorrere al ripristino dei danni causati dagli eventi meteorologici del 2/3 ottobre 2020 per il ristoro dei danni ai privati di cui all’art. 25, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

DISPONE

Articolo 1

In attuazione delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e delle delibere del Consiglio dei Ministri in premessa richiamate, al fine di attuare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sono approvati:

- l’ Allegato 1 denominato “*Criteri per la determinazione e la concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio regionale*”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel limite massimo di € 5.000,00 nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale;

- l' Allegato 2 denominato "Disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive per i danni determinati da eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio regionale", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel limite massimo di € 20.000,00 per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive.

Articolo 2

La copertura finanziaria per gli interventi di cui alla lettera c), del comma 2, dell'art. 25 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, è assicurata dalle risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sulla:

- contabilità speciale n° 6172 per gli eventi 2019;
- contabilità speciale n° 6248 per l'evento 2020;
- contabilità speciale n° 6170 per gli eventi relativi al territorio del comune di Formazza;
- contabilità speciale n° 6265 per gli eventi 2020 dei comuni ricadenti nel territorio della città metropolitana di Torino;

intestate al commissario delegato, Presidente della Regione Piemonte.

Articolo 3

Sono esclusi dalla presente ordinanza i contributi per il ristoro dei danni ai privati causati dagli eventi meteorologici del 2/3 ottobre 2020 di cui all'art. 25, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 disciplinati con la D.G.R. n. 22-2925 del 26 Febbraio 2021 "*Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile 710/2020. Delibera Consiglio dei Ministri 24/10/2020, dei criteri di erogazione contributi per ristoro danni a privati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 2-3 ottobre 2020 nei territori di cui alle perimetrazioni ex Ordinanze Commissariali n. 1/A18.00A/710 dell'11/11/2020 e n. 4/A18.00/710*".

Articolo 4

I contributi spettanti ai Comuni verranno assegnati previa istruttoria, espletata dai Comuni stessi, delle domande di contributo presentate dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive.

Articolo 5

I contributi sono erogati ai Comuni previa rendicontazione delle spese sostenute. Nella fattispecie l'erogazione avviene in 2 fasi: anticipo del 70% della somma spettante e saldo fino al 30% del contributo a presentazione della rendicontazione amministrativa contabile prevista negli allegati 1 e 2.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33.

Il Commissario delegato
Alberto Cirio
Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 82/2005

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE.

Art. 1

Ambito di applicazione

Con la presente direttiva sono definite le disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi in favore dei soggetti privati, per i danni subiti a causa dei diversi eventi che hanno colpito il territorio della Regione Piemonte e che avevano aderito alla ricognizione dei danni. I privati coinvolti, che hanno presentato il Modulo B1, "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" presso i Comuni colpiti, possono ora perfezionare tale domanda al fine di ottenere il contributo di immediato sostegno alla popolazione entro il massimale di € 5.000,00, quali anticipazioni di eventuali future provvidenze.

Art. 2

Beni distrutti o danneggiati e finalità dei contributi

1. Fermo restando che i danni subiti debbono avere un nesso di causalità con l'evento calamitoso di cui all'articolo 1, i contributi sono concessi entro i massimali indicati all'articolo 3 e sono finalizzati, in ragione delle risorse finanziarie rese disponibili dai provvedimenti nazionali richiamati all'articolo 1:

a) **agli interventi su aree/fondi esterni all'abitazione principale distrutta o dichiarata inagibile e sgomberata** qualora gli stessi consistano ad esempio in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso a condizione che tali interventi unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato siano funzionali ad aumentarne la resilienza o ad evitarne la delocalizzazione; è facoltà dell'Organismo Istruttore richiedere eventuali integrazioni utili alla definizione dell'istanza (es. breve relazione tecnica a firma di tecnico abilitato);

b) al ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'accesso dell'immobile e qualora i relativi interventi di ripristino aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;

c) **al ripristino strutturale e funzionale dell'abitazione principale danneggiata e di parti comuni danneggiate di opere ed impianti di edifici residenziali** limitatamente ai danni a:

- ☞ elementi strutturali verticali ed orizzontali;
- ☞ finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);

- 📄 serramenti interni ed esterni,
- 📄 impianti: di riscaldamento, di condizionamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), ed elettrico;
- 📄 ascensore e montascale;

d) al ripristino delle pertinenze, distrutte o danneggiate, qualora le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'abitazione e i relativi interventi di ripristino aumentino pertanto la resilienza dell'abitazione medesima; per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;

2. Per abitazione principale si intende quella in cui alla data dell'evento calamitoso risulta ai sensi dell'articolo 43 del codice civile la residenza anagrafica del proprietario o la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (es.: locazione, comodato); l'Organismo Istruttore verifica attraverso le proprie banche dati (es. Ufficio tributi) la veridicità di quanto dichiarato nella Sezione 2 del Modulo B1;

3. L'immobile costituente, alla data dell'evento calamitoso, sede legale e operativa dell'associazione senza scopo di lucro, ammissibile a contributo, è quello che a tale data risulta di proprietà della medesima associazione; sono esclusi pertanto dall'ambito applicativo della presente direttiva gli immobili, sedi di associazioni, di proprietà di un ente pubblico.

Art. 3

Massimali entro cui determinare i contributi

1. I contributi sono concessi entro il massimale di 5.000,00 €, applicati sull'importo della spesa effettivamente sostenuta e/o che si andrà a sostenere, comprovata da documentazione valida ai fini fiscali, debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento (bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).

Non è richiesta alcuna perizia asseverata.

I massimali si applicano sull'importo stimato in domanda dal richiedente il contributo sulla base di appositi preventivi di spesa o, se di importo inferiore, sulla spesa effettivamente sostenuta e/o che si andrà a sostenere.

I contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo.

2. Per i danni elencati e specificati all'articolo 2, comma 1, lettera b), e riguardanti:

a) l'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il contributo è concesso nel minor valore tra l'importo segnalato e l'importo della spesa sostenuta e/o da sostenere e, comunque, nel limite massimo di € 5.000,00;

b) le parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso nel minor valore tra l'importo segnalato e l'importo della spesa sostenuta e/o da sostenere e, comunque, nel

limite massimo di € 5.000,00, se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario;

3. Per gli interventi su aree/fondi esterni e pertinenze di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e c), il contributo è riconosciuto nel minor valore tra l'importo segnalato e l'importo della spesa sostenuta o da sostenere;
4. Per gli interventi sugli immobili distrutti o danneggiati di cui al presente articolo di proprietà delle associazioni senza scopo di lucro, costituenti alla data dell'evento calamitoso la propria sede legale e/o operativa, il contributo è riconosciuto nel minor valore quantificato nell'autocertificazione, secondo il Modulo B1 già presentato e la spesa sostenuta o da sostenere e nel limite massimo di € 5.000,00.

Art. 4

Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, i danni riguardanti:
 - a) immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa (es.: società immobiliare); rientrano nell'ambito applicativo della presente direttiva, invece, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
 - b) le pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione e i relativi interventi di ripristino non aumentano la resilienza dell'abitazione medesima;
 - c) le aree e i fondi esterni al fabbricato, non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato, se non ricorre la condizione prevista all'articolo 2;
 - d) i fabbricati o loro porzioni di fabbricati, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi ;
 - e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
 - f) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
 - g) i beni mobili e i beni mobili registrati.

Art. 5

Modalità per la presentazione del perfezionamento della domanda di contributo (Mod. P1)

1. I soggetti interessati devono, a pena di irricevibilità, presentare, preferibilmente con pec, al Comune in cui sono ubicati i beni danneggiati, la documentazione di perfezionamento della domanda di contributo, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la Modulistica allegata, **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente Direttiva.**

Modulo P1 (perfezionamento della domanda)

Fatture debitamente quietanziate con pagamenti tracciabili

Durc della Ditta che eseguirà i lavori

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara che gli interventi non vengono effettuati in immobili realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche edilizie e catastali

Eventuale copia verbale di assemblea condominiale

Eventuale marca da bollo se non già inserita

Eventuali Moduli B2, B3, B4 allegati di seguito

Estremi del conto corrente bancario su cui versare la somma spettante

L'ente che espleta l'attività istruttoria (Comune o Unione dei Comuni) è nel seguito denominato "Organismo istruttore". Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B2*); in caso contrario, si applica quanto previsto all'articolo 7.

3. La documentazione può essere presentata, al posto del proprietario, dall'usufruttuario, locatario o comodatario dell'unità immobiliare danneggiata costituente, alla data dell'evento calamitoso, la sua abitazione principale se lo stesso si accolla le relative spese di ripristino; in tal caso, alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo B3*), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità.

4. Nei casi in cui l'Organismo Istruttore rilevi che la documentazione presentata abbia necessità di essere integrata, a pena di inammissibilità, richiede all'interessato la stessa concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni lavorativi, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile.

Parti comuni di un edificio residenziale - delega ad un condomino e verbale dell'assemblea condominiale

1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, i condomini devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B4*).
2. In assenza della delega di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.
3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da quest'ultimo deve essere allegato, ove si sia già provveduto, il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori e la presentazione, a cura dell'amministratore condominiale, della domanda; in caso contrario, il verbale va trasmesso senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la deliberazione dell'assemblea condominiale e, se non prodotto, non si potrà procedere all'erogazione del contributo eventualmente concesso.

Art. 7

Abitazioni in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il Modello in allegato (*Allegato Modulo B2*).
2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 8

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. Dove esiste un'assicurazione sui danni da calamità naturale oppure vi sia il contributo da parte di un altro Ente, corrisposto per le medesime finalità, a questo contributo verrà sommato il contributo previsto dalla presente direttiva e la somma dei premi versati all'assicurazione, nei cinque anni precedenti l'evento calamitoso, fino al raggiungimento del massimo danno ammissibile stabilito dalla direttiva.

La somma del contributo di cui alla presente direttiva, di eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo e dell'importo corrispondente ai premi assicurativi non deve comunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.

2. Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre all'Organismo Istruttore copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante

l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.

3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della domanda di contributo e quindi non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la relativa erogazione e, se non prodotta, non si potrà procedere all'erogazione del contributo di cui alla presente direttiva eventualmente concesso.

4. In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.

5. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la erogazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Art. 9

Trasferimento della proprietà dell'abitazione per atto tra vivi

1. Il proprietario che dopo l'evento calamitoso o la presentazione della domanda di contributo abbia trasferito o trasferisca la proprietà dell'abitazione decade rispettivamente dal diritto a perfezionare la domanda e a ricevere il contributo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. L'acquirente non può ottenere il contributo, non avendo presentato il Modulo B1 durante la ricognizione dei danni.

2. Non si applica il comma 1 in caso di trasferimento:

a) della proprietà al terzo che alla data dell'evento calamitoso possedeva o deteneva l'unità abitativa a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità abitativa la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del codice civile;

b) della nuda proprietà dell'unità abitativa costituente, alla data dell'evento calamitoso, abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;

c) della proprietà a favore di persona residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del codice civile alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente a tale data anche abitazione principale del proprietario.

Art. 10

Successione nel contributo

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Art. 11

Istruttoria delle domande e controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

1. L'Organismo Istruttore entro il termine di 90 gg dalla scadenza del ricevimento delle istanze procede alla relativa istruttoria ed al controllo a campione, nella misura non inferiore al **20%** di quelle presentate entro il termine perentorio prescritto, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, ferma restando l'irricevibilità di quelle presentate fuori termine.
2. Il controllo è a campione, nella misura non inferiore a quella di cui al comma 1, con riferimento alle condizioni previste dalla presente direttiva, salvo che l'Organismo Istruttore, in relazione al numero delle domande pervenute, disponga di effettuarlo per una percentuale maggiore o a livello sistematico.
3. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'espletamento dei controlli possa pregiudicare il rispetto del termine di 90 giorni per la conclusione dell'istruttoria di cui al precedente comma 1, l'Organismo Istruttore può disporre, con determina del responsabile del procedimento, di rinviare ad una fase successiva, e comunque antecedente all'adozione dei propri atti di concessione dei contributi ai beneficiari, i controlli previsti ed in particolare quello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
4. Gli Organismi Istruttori entro 20 gg dal completamento delle istruttorie dovranno inviare al Settore Infrastrutture e pronto intervento, utilizzando la modulistica che da questi gli verrà fornita, gli elenchi riepilogativi di tutte le domande ammesse a contributo ad esclusione di quelle che risultino inammissibili all'esito dei controlli eseguiti e non rinviati.

Art. 12

Assegnazione e liquidazione delle risorse finanziarie agli Organismi Istruttori (Comuni)

1. Il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento a seguito del ricevimento degli elenchi riepilogativi trasmessi da tutti gli Organismi Istruttori interessati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, provvede, tempestivamente:
 - a) a determinare, in relazione al fabbisogno finanziario e alle risorse finanziarie disponibili, l'importo massimo erogabile a ciascun beneficiario, nel limite di € 5.000,00; tale importo comprende i costi stimati e/o già sostenuti al momento della presentazione di perfezionamento della domanda di contributo ed indicati dagli Organismi Istruttori nei suddetti elenchi riepilogativi;
 - b) a quantificare e ripartire le risorse concedibili ai singoli Organismi Istruttori a copertura dei contributi di cui alla presente direttiva.
 - c) a liquidare ai singoli Organismi Istruttori somme pari al 70% delle risorse spettanti.
2. Gli Organismi Istruttori, una volta ricevuta la comunicazione dell'atto di riparto e concessione a loro favore delle risorse finanziarie, procederanno all'esecuzione dei controlli che hanno disposto di rinviare ai sensi di quanto previsto all'articolo 11. Solo all'esito di tali controlli procederanno ad adottare, entro 30 gg. dalla suddetta comunicazione, l'atto di concessione dei contributi agli aventi diritto, comunicando a questi ultimi l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo concesso.

Articolo 13

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

1. Gli interventi ammessi a contributo, ove non già espletati, devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, entro 12 mesi dall'atto di concessione, a pena di decadenza del contributo spettante.
2. Entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1 il beneficiario dovrà presentare la documentazione fiscale comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi nonché la documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).
3. Non sono ammesse a contributo le autofatture per gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze di una ditta individuale (es. ditta edile), il cui titolare sia il proprietario del bene danneggiato o il richiedente il contributo; sono ammesse a contributo solo le forniture di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia.

Art. 14

Liquidazione dei contributi agli aventi titolo e rendicontazione delle spese

1. L'Organismo Istruttore, ricevuta la documentazione tecnica e contabile da parte dei soggetti interessati, provvederà ad erogare i contributi agli aventi titolo.
2. L'Organismo Istruttore, terminate tutte le operazioni di erogazione delle somme spettanti a favore degli aventi titolo, dovrà trasmettere al Settore Pronto Intervento, secondo modalità che verranno successivamente specificate, la documentazione prevista all'art.5 punto 1 della presente direttiva, l'atto di concessione dei contributi ed il mandato di pagamento quietanzato effettuato a favore del beneficiario.
3. Il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, ricevuta la documentazione e verificata la completezza, procederà all'erogazione, a favore dell'Organismo Istruttore, dell'ulteriore 30% a saldo del contributo spettante; tale contributo sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi della segnalazione.

Art. 15

Obblighi dei beneficiari

1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti:

- ☞ ad eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I pagamenti in contanti non sono ammessi a contributo.

- ☞ a fornire, su semplice richiesta dell'Organismo istruttore, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo nonché a consentire l'accesso del personale incaricato dall'Organismo Istruttore a tutti i documenti relativi al programma, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Allegato parte integrante

COMUNE DI _____ PROVINCIA DI _____
n. progressivo domanda (Mod.B1): _____ **Mod. B2**

**DELEGA DEI COMPROPRIETARI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE
DISTRUTTA/DANNEGGIATA AD UN COMPROPRIETARIO**

IN RELAZIONE ALL'UNITÀ IMMOBILIARE

sita nel Comune di _____ Prov. _____
Via/viale/piazza/(altro) _____ n. _____, CAP _____
contraddistinta al NCEU del Comune di _____
al foglio n. _____, mappale n. _____, sub. _____, categoria _____,
intestazione catastale _____

IL/I SOTTOSCRITTO/I

1) Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il ____ / ____ / ____
C.F. _____ in qualità di comproprietario/a per la quota di
____ / ____ dell'unità immobiliare sopra identificata;

2) Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il ____ / ____ / ____
C.F. _____
in qualità di comproprietario/a per la quota di ____ / ____ dell'unità immobiliare sopra identificata;

DELEGA/DELEGANO

il/la Sig./Sig.ra Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il ____ / ____ / ____
C.F. _____
in qualità di comproprietario/a per la quota di ____ / ____ dell'unità immobiliare sopra identificata,

a presentare la domanda di contributo

a commissionare l'esecuzione degli interventi di ripristino di: ⁽¹⁾

elementi strutturali verticali e orizzontali

impianti

finiture interne ed esterne

serramenti

COMUNE DI _____ PROVINCIA DI _____

a commissionare l'esecuzione degli interventi di ricostruzione o costruzione in altro sito della regione Piemonte dell'unità immobiliare distrutta o danneggiata o dichiarata inagibile ⁽¹⁾

a riscuotere la somma spettante per gli interventi ammessi a contributo. ⁽²⁾

*(1) Da barrare nei casi di interventi **NON ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda***

*(2) Da barrare **sia nei casi di interventi GIA' eseguiti che di interventi ANCORA da eseguire***

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad eventuali controversie tra i comproprietari.

Si allega

copia documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i

Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo al/agli interessato/i competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento.

Data ___ / ___ / _____

Firma

1) _____

3) _____

2) _____

4) _____

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL DELEGATO

Allegato parte integrante

COMUNE DI _____

n. progressivo domanda (Mod. B1):..... _____

Mod. B3

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DEL/LA PROPRIETARIO/A DELL'UNITÀ IMMOBILIARE DANNEGGIATA

La sottoscritto/a _____

C.F. _____

Proprietario/a dell'unità immobiliare sita nel Comune di _____

Via _____ n. _____

danneggiata a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 2 e 3 ottobre 2020 di cui all'Ocdpc n. 710/2020;

Contraddistinta al NCEU del Comune di _____

con i seguenti identificativi catastali: Fg _____ Map _____ Sub _____ Categoria catastale _____

Concessa al/la Sig./ra _____ in forza dell'atto/contratto di: _____
(specificare la tipologia di atto/contratto: affitto, comodato, usufrutto, etc.)

Sottoscritto in data _____ Numero Repertorio _____

Registrato il _____ presso l'Ufficio delle entrate di _____

con n. registro _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di rinunciare al contributo e pertanto di non avere nulla a pretendere per i danni all'unità immobiliare sopraindicata di proprietà del/la sottoscritto/a, in quanto la domanda di contributo è presentata dal locatario/comodatario/usufruttuario

Sig./Sig.ra _____,

C.F. _____ che, in accordo con il/a sottoscritto/a,

- di aver già fatto eseguire i lavori di ripristino e sostenuto la relativa spesa

- che farà eseguire i lavori di ripristino e sosterrà la relativa spesa

- che i beni mobili distrutti o danneggiati presenti all'interno dell'unità immobiliare sopraindicata, che

eventualmente saranno finanziati con separata disposizione di legge, descritti nella domanda di

- 1 -

COMUNE DI _____

n. progressivo domanda (Mod. B1):..... _____

Mod. B3

contributo presentata ai sensi dell'Ocdpc n. 710/2020, non erano di proprietà del/la sottoscritto/a ed erano presenti nell'unità immobiliare alla data dell'evento calamitoso;

Si allega:

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo all'interessato/a competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento.

Data ___/___/___

Firma del dichiarante _____

Allegato parte integrante

COMUNE DI _____ PROVINCIA DI _____

n. progressivo domanda (Mod. B1): _____

**DELEGA DEI CONDOMINI AD UN CONDOMINO PER LE PARTI COMUNI DANNEGGIATE
DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE**

sito nel Comune di _____ Prov. _____
Via/viale/piazza/(altro) _____ n. _____, CAP _____,
contraddistinto al NCEU del Comune di _____ al foglio n.
_____, mappale n. _____, intestazione catastale _____ C.F.
_____ P.IVA _____

IL/I SOTTOSCRITTO/I CONDOMINO/I

il condomino Sig./Sig.ra Cognome _____ Nome _____

nato/a a _____ il ____/____/____

C.F. _____ in qualità di:

- Proprietario/a dell'abitazione O principale O non principale
- Proprietario/a dell'unità immobiliare destinata a O ufficio O attività commerciale ubicata nell'edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con sub. _____ e categoria _____
- a presentare la domanda di contributo**
- a commissionare l'esecuzione degli interventi di ripristino di:** ⁽¹⁾
 - aree/fondi esterni;
 - elementi strutturali verticali e orizzontali;
 - impianti: (es. riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, etc.);
 - finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere); serramenti interni ed esterni;
 - ascensore e montascale;
 - pertinenze (qualora le stesse siano strutturalmente connesse con l'abitazione principale);
 - a riscuotere** la somma spettante per gli interventi ammessi a contributo. ⁽²⁾
- Da barrare nei casi di interventi di ripristino NON ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda di finanziamento.*

- 2 -

COMUNE DI _____ PROVINCIA DI _____

Da barrare sia nei casi di interventi già eseguiti che di interventi ancora da eseguire

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad eventuali controversie tra i condomini.

Si allega:

copia documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i

Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo al/agli interessato/i competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento.

Data ____ / ____ / ____

Firma _____

1) _____ 2) _____

**DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
PRODUTTIVE PER I DANNI DETERMINATI DA ECCEZIONALI EVENTI
METEOROLOGICI VERIFICATISI SUL TERRITORIO REGIONALE**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con la presente direttiva sono definite le disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi in favore delle attività economiche e produttive per i danni subiti a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Piemonte, così come elencati nell'ordinanza commissariale di approvazione della presente Direttiva, valide ai fini della concessione delle misure di immediato sostegno e per eventuali future provvidenze.
2. I soggetti interessati dovranno presentare entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 5 la perizia tecnica giurata di cui all'articolo 9, ad integrazione della domanda di contributo (MODELLO C1) già inoltrata al Comune sede dell'attività produttiva danneggiata.
3. L'avvenuta presentazione del Modello C1 nei termini stabiliti per la ricognizione dei danni avviata dalla Regione, costituente a tutti gli effetti istanza, ***è condizione imprescindibile per la concessione dei contributi in oggetto.***

Il Comune è tenuto a richiedere all'impresa, qualora fosse necessario, la regolarizzazione del modello C1 al fine di provvedere all'apposizione della marca da bollo, fatti salvi i soggetti esenti per legge, alla compilazione dati mancanti e l'integrazione della documentazione necessaria per l'istruttoria. Non è consentita la variazione degli importi.

E' ammissibile una sola domanda per ogni sede dell'attività economica e produttiva sita nello stesso Comune.

Art. 2

Beni distrutti o danneggiati e finalità dei contributi

1. Fermo restando che i danni subiti debbono avere un nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, i contributi sono concessi, nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati all'articolo 3 e sono finalizzati, in ragione delle risorse finanziarie rese disponibili dai provvedimenti nazionali e regionali indicati nell'ordinanza commissariale di approvazione della presente Direttiva:
 - a) **agli interventi su aree/fondi esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva** qualora gli stessi consistano ad esempio in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso a condizione che tali interventi, unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato, siano funzionali ad aumentarne la resilienza o ad evitarne la delocalizzazione.

Tra questi interventi sono da considerarsi anche quelli relativi al ripristino dei terreni agricoli, interventi che devono obbligatoriamente essere rendicontati con fattura in quanto non sono ammessi i lavori di ripristino eseguiti direttamente dall'azienda con l'impiego del proprio personale. Il danno a terreni non ripristinabili deve essere calcolato basandosi sul valore agricolo medio (V.A.M.) e deve essere rendicontato con la dimostrazione di acquisto

di altri terreni agricoli nella misura utile alla ripresa produttiva aziendale e/o per l'acquisto di macchine agricole, attrezzature, scorte vive o morte, interventi strutturali aziendali sempre con le stesse finalità volte alla ripresa produttiva aziendale.

b) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato limitatamente ai danni a:

- elementi strutturali verticali ed orizzontali;
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- serramenti interni ed esterni,
- impianti: di riscaldamento/condizionamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, rete dati LAN;
- pertinenze ove le stesse siano direttamente funzionali all'attività economica e produttiva (es.: magazzini) o nel caso in cui le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attività, e i relativi interventi di ripristino aumentino pertanto la resilienza del fabbricato medesimo; per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;

c) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati;

d) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio di un'attività economica e produttiva, a condizione che tali beni facciano capo all'esercente l'attività economica e produttiva avente sede legale e/o operativa nel territorio regionale;

e) al ripristino o alla sostituzione di macchinari e attrezzature o all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, beni mobili (arredi, elettrodomestici, materiale informatico, etc.) ubicati all'interno della sede legale e/o operativa distrutta o danneggiata, anche nei locali atti a servire da ristoro al personale;

2. I contributi sono riconosciuti **in una prima fase** (quale anticipazione ai sensi degli artt. 3 e 7 delle OOCDPC succitate) solo entro il massimale di € 20.000,00; **nel caso il contributo spettante superi tale soglia**, la parte eccedente potrà essere eventualmente riconosciuta **in una seconda fase** allorché vengano rese disponibili dallo Stato le relative risorse finanziarie e purché ne venga data evidenza nella perizia giurata di cui all'articolo 9.

Ad ogni modo il contributo è concesso entro il limite massimo complessivo di € 450.000,00 (comprensivi della prima anticipazione) per tutte le tipologie di contributo o nei limiti che saranno fissati ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 1/2018 .

3. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli:

a) costituenti fin dalla data dell'evento calamitoso sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua

fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso;

b) costituenti oggetto dell'attività, ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva.

4. L'**immobile e i beni mobili** per cui è possibile accedere al contributo sono quelli che fin dalla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attività, **possiede** a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato). **Sono pertanto esclusi i beni, immobili e mobili, di una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attività economica e produttiva. Sono altresì esclusi i terreni non ripristinabili non in proprietà dell'azienda agricola.**

Art. 3

Aliquote percentuali e massimali entro cui determinare i contributi

1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati nel presente articolo, applicati **sul minor valore** tra quello indicato nel Modello C1 e quello risultante dalla perizia giurata di cui al successivo articolo 9.

Nel caso in cui alla data di presentazione della perizia tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali (fatture o documentazione equivalente), si considera il minor valore tra quanto indicato nel Modello C1 e l'importo della spesa sostenuta e documentata, comprovata da documentazione valida ai fini fiscali, debitamente quietanzata e dai relativi mezzi di pagamento (bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).

Ove alla predetta data, i lavori di ripristino dei danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati.

I contributi sono riconoscibili anche per **eventuali adeguamenti obbligatori** ai sensi di legge da evidenziare specificatamente nella perizia giurata e relativo computo metrico di cui all'articolo 9.

Le eventuali **migliorie** risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo ed anche queste devono essere specificatamente **evidenziate** nella perizia giurata e relativo computo metrico di cui all'articolo 9.

2. Per le domande di contributo riguardanti:

- a) **il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile:** il contributo è concesso fino al **50%** del minor valore indicato al comma 1 e, comunque nella prima fase, nel limite massimo di cui al successivo comma 4;
- b) **gli interventi su aree/fondi esterni al fabbricato** (compresi i terreni agricoli ripristinabili e non ripristinabili) di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a): il contributo è riconosciuto fino al **50%** del minor valore indicato al comma 1 e, comunque nella prima fase, nel limite massimo di cui al successivo comma 4;
- c) **il ripristino degli impianti relativi al ciclo produttivo:** il contributo è concesso fino al **50%** del minor valore di cui al comma 1 **se trattasi di impianti** che si qualificano

come **beni immobili** ossia incorporati al suolo e **nel limite dell'80%** del suddetto minor valore se trattasi di impianti che si qualificano come beni mobili e, comunque nella prima fase, nel limite massimo di cui al successivo comma 4;

d) il ripristino o la sostituzione di macchinari e attrezzature o l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, e di arredi/elettrodomestici/materiale informatico etc. ubicati all'interno della sede legale e/o operativa distrutta o danneggiata, anche nei locali atti a servire da ristoro al personale: il contributo è concesso fino all'**80%** del minor valore di cui al comma 1 e, comunque nella prima fase, nel limite massimo di cui al successivo comma 4.

e) il ripristino o la sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio dell'attività economica e produttiva: il contributo è concesso fino all'**80%** del minor valore di cui al comma 1 e, comunque nella prima fase, nel limite massimo di cui al successivo comma 4.

3. La **valutazione** dei danni agli impianti mobili, ai macchinari, attrezzature e scorte e ai beni mobili registrati di cui al precedente comma 2, da effettuarsi tramite **perizia giurata**, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul **costo di riparazione** o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di **riparazione**, la percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di **sostituzione** del bene, la percentuale fino all'80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di **acquisto** di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso.

In caso di sostituzione, se, a mero titolo esemplificativo, in perizia si attesta che un bene prima dell'evento valeva € 20.000,00 e dopo l'evento € 3.000,00, con una differenza di valore quindi di € 17.000,00 e viene acquistato, in sostituzione, un bene equivalente per un importo di € 25.000,00 (quindi superiore a tale differenza), il contributo viene determinato applicando la percentuale fino all'80% di € 17.000,00 ma, se il bene danneggiato è stato venduto per un importo di € 2.000,00, la percentuale è applicata su € 18.000,00. Stando allo stesso esempio, se il prezzo del bene acquistato in sostituzione è di € 16.000,00, la percentuale fino all'80% è applicata sul prezzo d'acquisto di € 16.000,00.

4. Il contributo per tutte le tipologie di beni danneggiati dell'impresa previsti nel presente articolo è concesso nella prima fase entro il limite massimo **complessivo** di euro **20.000,00** (come indicato all'art. 2 comma 2).
5. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in **quantità** quello dei beni distrutti o danneggiati, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

Art. 4

Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, **non** figurano come **ammissibili a contributo**, i danni riguardanti:

a) le **pertinenze**, ancorché distrutte o danneggiate, ove le stesse **non siano direttamente funzionali** all'attività economica e produttiva (es.: magazzini) o nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attività, e i relativi interventi di ripristino non aumentino pertanto la resilienza del fabbricato medesimo;

b) le aree e i fondi esterni al fabbricato se non ricorre la condizione prevista all'articolo 2, comma 1, lett. a);

c) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi;

d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

f) le parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo per i quali si applica l'apposita direttiva per i **danni ai privati** approvata dal Presidente della Regione – Commissario delegato;

g) i beni mobili registrati, se non sono beni aziendali ovvero oggetto o strumentali all'esercizio di un'attività economica e produttiva;

h) i fabbricati rurali ad uso abitativo, per come accatastati secondo la normativa vigente;

i) i terreni agricoli ripristinabili che alla data dell'evento non erano inseriti nel Fascicolo Aziendale del titolare della domanda;

l) i terreni agricoli non ripristinabili non in proprietà del titolare della domanda;

m) i danni alle società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita iva o iscrizione alla Camera di commercio per i quali si applica l'apposita direttiva per i **danni ai privati** approvata dal Presidente della Regione – Commissario delegato ;

n) non sono ammesse a contributo le **autofatture per gli interventi eseguiti in economia** con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo; sono ammissibili a contributo solo le forniture di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia.

Art. 5

Termini, luogo e modalità per la presentazione delle integrazioni all'istanza

1. I soggetti interessati devono inviare, a pena di irricevibilità, solo ed esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo PEC del Comune, la perizia giurata e la Modulistica allegata, **entro 90 giorni** dalla pubblicazione sul BURP della presente Direttiva.

Deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.

Il Comune pubblica sul proprio portale istituzionale un avviso pubblico, la presente direttiva con relativa data di pubblicazione sul BURP, la modulistica e la propria PEC cui deve essere inviata la perizia e documentazione a corredo, fermo restando che la conoscibilità della direttiva si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul BURP.

L'istruttoria delle domande è espletata dal **Comune**.

2. La perizia giurata è inviata al Comune dal titolare o legale rappresentante:

- dell'impresa proprietaria dell'immobile sede, alla data dell'evento calamitoso, dell'attività economica e produttiva propria o di altra impresa **usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile**;
- dall'impresa proprietaria dell'immobile costituente, alla data dell'evento calamitoso, oggetto della sua attività, come precisato all'articolo 2, comma 3, lettera b);
- dall'impresa proprietaria degli impianti relativi al ciclo produttivo;
- dall'impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile, sede, alla data dell'evento calamitoso, della sua attività economica e produttiva se tale impresa si **accolla** la relativa spesa; in tal caso alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa **proprietaria** dell'immobile, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo C2- Dichiarazione del proprietario dell'immobile*), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità.¹

Qualora i predetti soggetti intendessero inviare la perizia e relativi allegati e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, gli stessi sono tenuti a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo C4 – Procura speciale*); in tal caso va allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.

3. La perizia giurata di cui all'articolo 9, è da redigersi utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo P1 – Perizia giurata*). Tale perizia può essere corredata di documentazione fotografica relativa ai danni subiti eventualmente acquisita nell'immediatezza dell'evento. La documentazione comprovante la spesa ed il pagamento devono essere allegate alla perizia asseverata.

Il costo della perizia giurata verrà riconosciuto per un importo massimo di € 500,00 ed è compreso nella voce prestazioni tecniche.

¹ (*) *La dichiarazione è presentata dal proprietario dell'immobile che:*

- *può essere a sua volta un'impresa e che quindi rinuncia al contributo che avrebbe potuto chiedere nel caso di esecuzione, a proprie spese, degli interventi.*
- *può essere una persona fisica; in tal caso la sua dichiarazione non ha valore di rinuncia a contributo, cui comunque non avrebbe diritto non esercitando essa stessa un'attività economica, ma è finalizzata a rendere noto che con il proprio consenso è l'impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria che, a proprie spese, provvede agli interventi.*

4. La perizia giurata e la modulistica a corredo trasmessa fuori termine o in modalità differenti da quelle sopra evidenziate, è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo PEC da questi indicato. La perizia e la documentazione a corredo si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione, nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione.
5. Nei casi in cui la perizia, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente direttiva, il Comune ne richiede tramite PEC l'integrazione alla PEC dell'interessato, concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni lavorativi, compreso il sabato, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda di contributo è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del comune tramite PEC alla PEC dell'interessato.

Art. 6

Condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva

1. Per l'accesso ai contributi di cui alla presente direttiva devono sussistere, per le imprese richiedenti il contributo, le seguenti condizioni:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
 - b) essere in possesso di partita IVA;
 - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
 - d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
 - e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;
 - f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia (Codice antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.). La verifica è necessaria, in una seconda fase, per importi superiori ai 150.000,00 euro .
2. Le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima (Modello C1) e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.

3. Le condizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.

Art. 7

Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il Modello in allegato. (*Allegato Modulo C3 – Delega ad un comproprietario*).
2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 8

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro Ente pubblico o privato

1. In presenza di indennizzi assicurativi o di contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, all'indennizzo assicurativo e al contributo di altro Ente andrà sommato il contributo di cui alla presente direttiva, fino al raggiungimento del massimo danno ammissibile secondo i criteri di cui alla presente direttiva, ed integrato con una somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso. Sono esclusi i premi assicurativi versati per la polizza RC beni mobili registrati, essendo la stessa obbligatoria. La somma del contributo di cui alla presente direttiva, di eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo e dell'importo corrispondente ai premi assicurativi non deve comunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, fermi restando i massimali previsti all'articolo 3 .

Esempio : danno MASSIMO ammissibile 300.000,00

Premi assicurativi euro 1.000,00 x 5 anni = € 5.000,00

Danno massimo ammissibile integrato da premi assicurativi = € 305.000,00

2. Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre al Comune copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro Ente pubblico o privato.
3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della perizia e quindi non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta senza alcun ritardo al Comune dopo la relativa erogazione (**di indennizzi o contributi non statali**) e, se non prodotta, non si potrà procedere alla liquidazione del contributo eventualmente **riconosciuto** di cui alla presente direttiva .
4. In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.

5. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la liquidazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Art. 9

Perizia dei danni giurata dal professionista incaricato

1. I danni subiti devono essere valutati in apposita perizia, di cui all'apposito modulo (*Allegato Modulo PI – Perizia giurata*), redatta e giurata da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, su espresso incarico dell'impresa che richiede il contributo ed in posizione di terzietà rispetto a quest'ultima.
2. Nella perizia, che deve essere prodotta ad integrazione della domanda di contributo già agli atti del Comune (Modulo C1), il tecnico, sotto la propria personale responsabilità, deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;
 - b) relativamente agli immobili distrutti o danneggiati ovvero agli impianti immobili di cui all'articolo 2:
 - b.1) identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria ed inoltre che l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente;
 - b.2) precisare se i danni riguardano una o più unità immobiliari e, in caso affermativo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;
 - b.3) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'articolo 2 sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, sulla base del prezzario regionale o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezzari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA, ammissibile a contributo solo se non recuperabile dall'impresa danneggiata; per l'immobile da ricostruire in sito o delocalizzare e costruire in altro sito della regione Piemonte, redigere il quadro economico di progetto/computo metrico;
 - b.4) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.3), producendo il computo metrico di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il

costo complessivo; la documentazione comprovante la spesa ed il pagamento devono essere allegate alla perizia asseverata;

b.5) distinguere, sia nel caso di cui alla precedente lettera b.3), che in quello di cui alla precedente lettera b.4), i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e pertanto non ammissibili a contributo;

b.6) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi a carico del soggetto interessato;

b.7) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

c) relativamente **agli impianti mobili** facenti parte del ciclo produttivo, ai **beni mobili registrati**, ed ai beni mobili, fornire le specifiche informazioni richieste nelle apposite sezioni del modulo di perizia e finalizzate alla esatta individuazione di tali beni, con riferimento alla documentazione tecnica e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3, risalente alla data dell'evento calamitoso nonché alla verifica della congruità dei relativi prezzi in base a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;

d) relativamente **ai terreni agricoli ripristinabili** identificare il terreno, indicandone i dati catastali (foglio, mappa, destinazione produttiva), attestando che alla data dell'evento calamitoso era inserito nel Fascicolo aziendale riportato sull'Anagrafe agricola del Piemonte, descrivere i danni indicandone le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, sulla base del prezzario regionale;

e) relativamente **ai terreni agricoli non ripristinabili** identificare il terreno, indicandone i dati catastali (foglio, mappa, destinazione produttiva), attestando che alla data dell'evento calamitoso era inserito nel Fascicolo aziendale riportato sull'Anagrafe agricola del Piemonte e che il titolare della domanda è proprietario del terreno in questione; descrivere i danni indicandone le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; stimarne il valore del terreno perduto attraverso i valori agricoli medi che sono determinati ogni anno, entro il 31 gennaio, dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, e rilevati nell'anno solare precedente.

Art. 10

Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda

1. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa **dopo l'evento calamitoso non ha titolo** ai contributi previsti dalla presente direttiva né ne ha titolo l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.
2. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa **dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo** eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.

3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui:

- l'azienda danneggiata e l'azienda subentrante siano imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.);
- si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l'azienda senza cessare l'attività.

Art. 11

Istruttoria delle domande e controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo

1. Il Comune entro **60** giorni dal termine indicato all'art. 5, comma 1 procede all'istruttoria ed al controllo a campione, nella misura non inferiore al **10%** delle istanze presentate entro il termine perentorio prescritto, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, ferma restando l'irricevibilità di quelle presentate fuori termine.
2. Il controllo è a campione, nella misura non inferiore a quella di cui al comma 1, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 4 e alle condizioni di regolarità di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), salvo che il Comune, in relazione al numero delle domande pervenute, disponga di effettuarlo per una percentuale maggiore o a livello sistematico, mentre è sistematico con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e) ed f).
3. Il Comune trasmette alla Regione gli esiti dell'istruttoria e dei relativi contributi potenzialmente spettanti evidenziando i beneficiari che hanno già rendicontato tutta la spesa.

Art. 12

Assegnazione e liquidazione delle risorse finanziarie ai Comuni

1. La Regione, a seguito del ricevimento degli elenchi riepilogativi, scaturiti dall'esito istruttorio, trasmessi dai Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, provvede, tempestivamente, in relazione al fabbisogno finanziario e alla disponibilità finanziaria:
 - a) a quantificare e ripartire le risorse concedibili ai singoli Comuni e alle imprese beneficiarie procedendo contestualmente all'abbattimento fino alla soglia massima di € 20.000,00 di tutti i contributi di cui all'art. 2 comma 2;

b) qualora il fabbisogno finanziario derivante dal riparto di cui alla precedente lettera a), fosse superiore alle risorse disponibili si procederà all'attribuzione in misura ridotta proporzionalmente.

2. Il Presidente della Regione-Commissario delegato, con ordinanza commissariale, provvede all'approvazione dell'**atto di riparto** delle risorse ai Comuni, *ai quali l'erogazione delle stesse verrà disposta nella misura del 70% delle risorse spettanti.*

La Regione procederà all'erogazione della restante quota a saldo delle risorse spettanti solo a ricevimento di tutta la documentazione necessaria, ivi compresi i mandati quietanzati effettuati dal Comune.

3. I Comuni, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto di riparto a loro favore delle risorse finanziarie, procederanno ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto, notificando a questi ultimi l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo spettante, comunicando gli atti *di concessione* alla Regione e, in prima battuta, **erogando il 100% del contributo spettante solo ai beneficiari che abbiano rendicontato la totalità della spesa.**

Articolo 13

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

1. Gli interventi ammessi a contributo, ove non già completati, devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, entro il termine perentorio di **12 mesi** dall'atto di concessione a pena di decadenza dal contributo concesso.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento del Comune, da comunicare alla Regione.
3. Entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1 il beneficiario dovrà presentare tutta la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi nonché tutta la documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità); nel caso di spese rendicontate inferiori a quanto stabilito in sede di riparto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12, il contributo verrà ridotto proporzionalmente. *(Es. a fronte di una spesa ammessa di € 40.000, il contributo massimo è pari a € 20.000. Qualora venissero prodotte fatture solo per 30.000 € per lavori eseguiti, il contributo erogato non sarà più di € 20.000 , ma di € 15.000,00.)*
4. Non sono ammesse a contributo le autofatture per gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo; sono ammissibili a contributo solo le forniture di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia.
5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) **non** è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.
6. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui all'art. 3 comma 2 lettera a) (Progettazione, direzione lavori, etc,...) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel

limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra citati.

Il costo della perizia giurata verrà riconosciuto per un importo massimo di € 500,00 ed è compreso nella voce prestazioni tecniche.

Art. 14

Liquidazione da parte dei Comuni del contributo a conclusione lavori e modalità di calcolo

1. Entro 60 giorni dalla presentazione della relativa documentazione tecnica e contabile da parte dei soggetti interessati e previa verifica delle condizioni previste dalla presente direttiva, il Comune procede alla liquidazione del 100% del contributo spettante che sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi stimati nella perizia giurata. Pertanto, in funzione della spesa sostenuta e documentata, il contributo verrà calcolato sul minor valore tra quanto ammesso e quanto rendicontato.

Il contributo così determinato, sommato ad eventuali indennizzi assicurativi e/o ad eventuali altri contributi corrisposti allo stesso titolo, non potrà comunque superare il valore del danno riconosciuto ammissibile (divieto di sovracompensazione).

Art. 15

Rendicontazione della spesa e restituzione di eventuali economie accertate dai Comuni

1. Entro 30 giorni dall'ultima liquidazione i Comuni trasmettono alla Regione un elenco riepilogativo a rendicontazione degli importi dei contributi effettivamente spettanti ed erogati e dei relativi beneficiari.
2. Il Comune, terminate tutte le operazioni di erogazione delle somme spettanti a favore degli aventi titolo, dovrà trasmettere alla Regione, secondo modalità che verranno successivamente specificate, tutta la documentazione prevista dalla presente direttiva, gli atti di concessione dei contributi, **i mandati di pagamento quietanzati effettuati dal Comune a favore dei beneficiari**, con allegata relativa verifica inadempimenti (ex art. 48-bis DPR n.602/73), i Durc delle imprese beneficiarie e quelli delle imprese che hanno eseguito i lavori, a rendicontazione delle spese sostenute.
3. **La Regione, ricevuta tutta la documentazione e verificata la completezza, procederà all'erogazione a favore del Comune, della quota a saldo delle risorse spettanti;** tale quota sarà rideterminata in diminuzione, rispetto a quella indicata nell'atto di riparto, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore rispetto all'assegnazione di cui all'art. 12.
4. Eventuali economie dovranno essere restituite alla Regione con le modalità che verranno definite con successivo provvedimento.

Art. 16

Obblighi dei beneficiari

1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti:

-ad eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I **pagamenti in contanti non sono ammessi** a contributo;

- a fornire, su semplice richiesta del Comune, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo nonché a consentire l'accesso al personale incaricato dal Comune a tutti i documenti relativi al Ristoro dei danni, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Articolo 17

Aiuti di Stato e cumulabilità dei contributi

1. I contributi previsti dalla presente direttiva costituiscono Aiuti di Stato e sono concessi ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, prorogato fino al 31.12.2023 dal reg. 972/2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

2. I contributi di cui alla presente direttiva sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come Aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento.

Art. 18

Disposizioni per l'invio della documentazione richiesta per l'erogazione dei contributi derivanti da Ordinanze Commissariali a seguito di eventi calamitosi e sottoposta al controllo della Ragioneria Territoriale di Stato.

1. I Comuni sono tenuti a trasmettere tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa da sottoporre al controllo delle Ragionerie Territoriali dello Stato esclusivamente in modalità informatica, in attuazione di quanto previsto dal DPCM del 13 novembre 2014, secondo le istruzioni operative che saranno fornite con successivo provvedimento.